

# FÙLCROS NEWS

## Principali adempimenti

### Mese di Dicembre

*Numero 33 del 13 dicembre 2021*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.12.2021	Versamento rate sospese per l'emergenza COVID-19 della "rottamazione delle cartelle" e/o del "saldo e stralcio"	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter") e/o al "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, che erano state sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
14.12.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine era il 15.9.2021 per effetto della proroga di cui all'art. 9-ter del DL 73/2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: <ul style="list-style-type: none"><li>• va effettuato entro il 30.11.2022;</li><li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li></ul>
15.12.2021	Documentazione contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: <ul style="list-style-type: none"><li>• la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali</li></ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 14.5.2021 al 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione).</li> </ul>
16.12.2021	Saldo IMU 2021	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021;</li> <li>con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata;</li> <li>salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento dell'IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a seguito dell'emergenza epidemologica da COVID-19.</li> </ul>
16.12.2021	Seconda rata IMU 2021 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2020;</li> <li>salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento dell'IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a seguito dell'emergenza epidemologica da COVID-19.</li> </ul> <p>Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2021 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2022.</p>
16.12.2021	Effettuazione versamenti da "avvisi bonari", sospesi per l'emergenza COVID-19	<p>I soggetti che, entro il 16.9.2020 o il 16.12.2020 (in caso di opzione per il versamento in 4 rate mensili) non hanno effettuato i pagamenti derivanti da "avvisi bonari", emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall'8.3.2020 al 31.5.2020 e che erano stati sospesi per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, possono effettuarli senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.</p>
16.12.2021	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2021;</li> <li>versare l'IVA a debito.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.12.2021	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2021;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.12.2021	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2021.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2020;</li> <li>• oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2021.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2022.</p>
16.12.2021	Versamento acconti da 730/2021	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021, i sostituti d'imposta devono versare:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>il secondo o unico acconto, dovuto per il 2021, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.</li> </ul>
16.12.2021	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2021.</li> </ul>
20.12.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>va effettuato entro il 30.11.2022;</li> <li>comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con riferimento alla scadenza del 20.8.2021 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);</li> <li>entro il 30.11.2022;</li> <li>con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
20.12.2021	Versamento cumulativo ritenute condominio	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</li> <li>se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.</li> </ul>
20.12.2021	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2022	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l'anno 2022, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino.</li> </ul> <p>L'autocertificazione può inoltre essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC);</li> <li>entro il 31.12.2021.</li> </ul> <p>La presentazione dell'autocertificazione relativa al 2022, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2022, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone.</p>
21.12.2021	Domande contributo fondo perduto per le	<p>I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che svolgono attività per le quali è stata disposta la chiusura per almeno 100 giorni nel</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	attività chiuse	<p>periodo dall'1.1.2021 al 25.7.2021, a causa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, salve le previste esclusioni, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione dell'apposito contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul>
27.12.2021	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2021.
27.12.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di novembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
28.12.2021	Domande contributo fondo perduto "perequativo"	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del contributo a fondo perduto c.d. "perequativo":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 almeno del 30% rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;</li> <li>• mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul>
29.12.2021	Versamento contributi INPS eccedenti l’esonero riconosciuto	<p>Gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata devono versare i contributi previdenziali INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuti per l’anno 2021, che scadono entro il 31.12.2021;</li> <li>• che eccedono la misura dell’esonero parziale riconosciuto dall’INPS;</li> <li>• senza sanzioni e interessi.</li> </ul>
30.12.2021	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2021	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2021, la cui scadenza del termine era il 30.11.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.</p>
30.12.2021	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2021 devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi;</li> <li>• dovute dal defunto in relazione all’anno 2020.</li> </ul>
30.12.2021	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2021 al 30.6.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2021 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infelele presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>
30.12.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2021.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.12.2021	Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione	<p>I soggetti che alla data dell'8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all'Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione.</p> <p>Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta.</p>
31.12.2021	Comunicazione cessione crediti d'imposta per i canoni di locazione	<p>I soggetti che hanno maturato i crediti d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) e/o per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del DL 34/2020), devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, dei suddetti crediti d'imposta, se non ancora effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• compilando l'apposito modello;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi di un intermediario abilitato.</li> </ul>
31.12.2021	Comunicazione	Il locatore di immobili ad uso abitativo deve



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	rinegoziazione canone di locazione per abitazione principale	<p>comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante il modello "RLI", la rinegoziazione del canone di locazione, per tutto o parte del-l'anno 2021, se non ancora effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione all'immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l'abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020;</li> <li>• al fine di beneficiare del previsto contributo a fondo perduto, le cui domande dovevano essere presentate entro il 6.10.2021.</li> </ul>
31.12.2021	Comunicazione dei dati relativi ad alcuni crediti d'imposta	<p>Le imprese devono comunicare al Ministero dello Sviluppo economico, al fine di valutare l'andamento e l'efficacia delle misure agevolative, i dati riguardanti l'applicazione dei crediti d'imposta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 co. 189 - 190 della L. 160/2019;</li> <li>• gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di <i>design</i> e ideazione estetica, di cui all'art. 1 co. 200 - 202 della L. 160/2019, effettuati nell'anno 2020;</li> <li>• le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, di cui all'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, sostenute nell'anno 2020.</li> </ul> <p>La comunicazione, che non costituisce presupposto per l'applicazione dell'agevolazione, deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando l'apposito modello approvato per ciascun credito d'imposta;</li> <li>• tramite PEC all'indirizzo, rispettivamente, <a href="mailto:beni-strumentali4.0@pec.mise.gov.it">beni-strumentali4.0@pec.mise.gov.it</a>, <a href="mailto:cirsid@pec.mise.gov.it">cirsid@pec.mise.gov.it</a> e <a href="mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it">formazione4.0@pec.mise.gov.it</a>.</li> </ul>
31.12.2021	Rimborsi modelli 730/2021 integrativi	I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2021 integrativo, i relativi rimborsi.
31.12.2021	Opzione per il regime ex	Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i> , le ban-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	L. 398/91	<p>de musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale;</li> <li>• a decorrere dal 2022.</li> </ul> <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p>
31.12.2021	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	<p>I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita dichiarazione per gli anni 2022 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);</li> <li>• mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul>
31.12.2021	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2020, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2021 o REDDITI PF 2021).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2021	Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito	<p>Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al <i>capital gain</i> possono esercitare o revocare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito";</li> <li>• in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati.</li> </ul> <p>L'opzione o la revoca ha effetto dall'anno 2022.</p>
31.12.2021	Trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>sione o scissione della società partecipata.</p> <p>In generale, la conferma dell'opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione.</p>
31.12.2021	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	<p>Le società per azioni "solari" o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d'imposta 2022;</li> <li>• redatta sull'apposito modello;</li> <li>• mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</li> </ul> <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza.</p>
31.12.2021	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.12.2021	Contributo Albo autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2021, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, devono versare la quota, relativa all'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati;</li> </ul>



**FÙLCROS**  
commercialisti per l'impresa

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>• con le previste modalità telematiche, tramite il sito <i>www.alboautotrasporto.it</i>, o mediante bollettino postale generato dalla funzione disponibile sul suddetto sito.</li></ul>